

Statutí

dei pii Conservatorii di S. Caterina e del Soccorso

in Padova

Le due pii Conservatorii detti di S. Caterina e del Soccorso risorti in Padova per le zelanti cure del fu Mons. Vescovo di Chioggia Jacopo Conte De Foretti che con Instrumento 2 Agosto 1862 li dotava del suo censo avito, non formano propriamente che un solo stabilimento di beneficenza destinato al Santo scopo di sottrarre le povere donzelle dall'immoralità, ricoverando in un separato riparto le innocenti, ma abbandonate ed esposte al pericolo della seduzione, in altro riparto le già traviate, ma a ravvedimento disposte. Alla prima si dà un'educazione religioso - morale istruendole nei lavori donneschi, e nelle lettere, ed esercitandole nella pratica dei cristiani doveri. Alle seconde poi si apprestano tutti quei mezzi che la religione suggerisce e provvede per l'abbandono del vizio, e ritorno a morigerata condotta, non trascurandosi anche per esse una qualche istruzione letteraria adattata alla loro età non più tenera.

La suprema Direzione, ispezione, e sorveglianza di questo duplice Stabilimento è esclusivamente affidata per disposizione espressa del Fondatore istesso soprannominato, Mons. De Foretti al Reverendissimo Vescovo pro Tempore della Città e Diocesi di Padova, dal quale a norma delle intenzioni del pio Fondatore, vennero formulati i seguenti Statuti.

Articoli spettanti

al Conservatorio o Istituto delle Pericolanti detto di S. Caterina

- 1. La sola povertà, o la condizione di orfana non dà titolo al ricevimento nell'Istituto quando non si avveri ancora lo stato di abbandonata, o di esposta ai pericoli di seduzione.*
- 2. A norma della loro età le ammesse verranno divise in due categorie con dormitorii, e scuole separate.*
- 3. Saranno loro assegnate due maestre per la istruzione letteraria, come per quella dei lavori donneschi.*
- 4. La durata del loro ricovero nell'Istituto si estenderà sino a che o le loro proprie famiglie, o i loro benefattori le ritirino, ovvero si presenti loro un conveniente collocamento come serventi in qualche onesta famiglia.*

Articoli spettanti

al Conservatorio, o Istituto delle Penitenti, detto del Soccorso

- 1.° Il temperamento iracondo, l'insubordinazione, ed altri vizii che non hanno rapporto colla disonestà, non hanno titolo al ricevimento nell'Istituto.
- 2.° Le donne maritate, e le giovani affette da mali cronici e contagiosi non saranno ricevute.
- 3.° L'Istituto non riceverà una giovane che abbia compiuto l'anno vigesimo di età, né le presterà ricovero che per soli tre anni meno il caso contemplato dall'Art. 8.°
- 4.° Anche compiuto l'anno vigesimo di età potrà una giovane essere ricevuta quando essa stessa il desiderio per ritirarsi dal mondo e condur vita cristiana e penitente. Il qual desiderio dovrà essa esprimere al proprio Parroco, che ne informerà per iscritto la Direzione dell'Istituto. Finito però il triennio dovrà essa pure ritirarsi dal pio luogo a meno che la sua edificante condotta, e l'utilità che può ridondarne all'Istituto non inducessero la Direzione ad avere per essa uno speciale riguardo.
- 5.° Chi presenta, o raccomanda una giovane dovrà obbligarsi in iscritto per se ed eredi di nuovamente riceverla trascorso il triennio o verificandosi le circostanze di cui agl' Art. seguenti 6.° e 10.°
- 6.° Se durante il triennio per motivi d'insubordinazione una giovane non corrispondesse al fine del suo ricevimento, la Direzione del pio Luogo è in pieno diritto di licenziarla, rimettendola a chi l'ha consegnata.
- 7.° Nel caso di caduta in grave o lunga malattia, la Direzione farà le opportune pratiche perché l'ammalata sia accolta nel Civico Ospitale fino al perfetto suo ristabilimento.
- 8.° Se una giovane fosse entrata prima degl'anni 15, e compiuto il triennio bramassero i suoi parenti che avesse ancora a rimanere nell'Istituto, la Direzione potrà ritenerla purché venga contribuito l'assegno d'una Lira al giorno.
- 9.° Chi è sortita una volta dall'Istituto, anche spontaneamente, non avrà più diritto ad un nuovo ricevimento.
- 10.° Non verrà ricevuta nessuna giovane la quale sia involta in qualche processo sia politico, sia criminale, e ciò scoperto dopo il suo ingresso sarà licenziata dall'Istituto.
- 11.° Presiederà l'Istituto del Soccorso una Superiora, subordinata però ad un'altra eletta Direttrice in capo dell'uno e dell'altro Istituto.
- 12.° Per la istruzione delle giovani ricoverate si assegneranno tre Maestre, l'una per l'istruzione religiosa, l'altra per i lavori donneschi, la terza per la loro possibile letteraria coltura
- 13.° Per la maggiore sorveglianza delle giovani si uniranno alle Maestre due assistenti.
- 14.° Non si permetteranno alle giovani ricoverate di ricevere altre visite in fuori di quelle dei loro parenti, e non più di due volte il mese, presente la Superiora, o una delle preposte suddette all'Istituto dalla Superiora stessa incaricata.

Articoli comuni

all'uno ed all'altro Istituto

- 1.° *Per disposizione espressa del Fondatore non si darà ricovero gratuito che alle giovanette pericolanti o traviate della Città di Padova, munite d'un attestato del proprio Parroco, comprovante la condizione di miserabilità, oltre alla Fede di Battesimo, e (se l'avranno ricevuta) anche della Cresima.*
- 2.° *Il complessivo numero delle piazze gratuite non potrà per ora esser maggiore di quaranta. Coperto il quale, le altre postulanti della Città dovranno sottoporsi alle condizioni degl'Art. 4° e 5° seguenti.*
- 3.° *Ogni postulante dovrà esser presentata alla Direzione dell'Istituto o dai proprii parenti, o dal tutore, o in mancanza di questi, dalla persona che l'avrà raccomandata.*
- 4.° *Quelle postulanti che non sono della Città potranno essere accolte nell'Istituto a condizione che sia corrisposto al medesimo un assegno mensile o trimestrale anticipato a cagione di una Lira al giorno.*
- 5.° *Chi non ha titolo ad una piazza gratuita dovrà portar seco nel suo ingresso un sufficiente corredo che sarà determinato dalla Direttrice dell'Istituto.*

Articoli spettanti

alle persone incaricate del buon andamento morale ed economico

dei due pii Istituti

1. *Per il buon andamento morale e disciplinare dei due Istituti verrà designato un probo Ecclesiastico che col titolo di Vice - Direttore avrà l'incarico di rappresentare la persona di Mons. Vescovo in tutto ciò che a questa partita s'appartiene : cui perciò si la Superiore che le Maestre, e le giovani ricoverate dovranno ubbidire.*
2. *Per il buon andamento economico si deputerà un intelligente laico che col titolo di Amministratore Onorario condurrà l'amministrazione delle rendite assoggettando al placito della Direzione gl'atti che in tal gestione ricorreranno, e la gestione dei libri, o registri.*
3. *La nomina tanto del Vice - Direttore che dell'Amministratore sarà di esclusiva spettanza di Mons. Vescovo*
4. *L'ufficio dell'uno e dell'altro incaricato sarà gratuito.*
5. *Sarà parimenti senza stipendio ma verso il solo mantenimento in vitto, vestito, letto, medicinali ecc. le prestazioni delle Superiore, dette Maestre, e di altre donne inservienti.*
6. *Delle quali persone affinché non abbiasi giammai difetto, si terrà sempre nel Conservatorio stesso di S. Caterina un appartato Collegio, in cui a carico degl'Istituti verranno educate allo scopo donne volonterose e pie. Con questo provvedimento si eviteranno le gravi emergenze, che specialmente nell'Istituto del Soccorso potrebbero aver luogo, se le ricoverate giovani venissero affidate a donne mercenarie non informate di quello spirito di carità che al delicato compito si richiede.*
7. *Se le caritative donne che aspireranno a questo Collegio avranno una dote propria, questa verrà impegnata a vantaggio degl'Istituti con diritto di reversibilità in caso che gli abbandonassero.*